



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*  
*Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma*  
*III Unità Operativa – Scuola secondaria di I e II grado*  
*Via Frangipane, 41 – 00184 Roma -*  
*sito: <http://www.atpromaistruzione.it>*

**IL DIRIGENTE**

- VISTO** il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.L.vo 16 aprile 1994 n.297;
- VISTO** il CCNL del 19/04/2018 del Comparto Scuola relativo al triennio 2016/2018;
- VISTA** la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTA** l'O.M. n. 60 del 10.7.2020 con la quale il Ministro dell'Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo;
- VISTO** il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 relativo alle "Modalità e termini di presentazione delle istanze" per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto;
- VISTA** la domanda del sig. AQUILA DARIO di inserimento nelle GPS, classe di concorso B012, per la provincia di Roma, con la quale il docente chiedeva ed otteneva di essere inserito nella fascia I° - fascia di pertinenza dei docenti abilitati - in virtù dell'Ordinanza n. 4941/2017 - ricorso n. 7802/2017 REG. RIC.- emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis;
- CONSIDERATO** che la predetta Ordinanza del Tar Lazio sospendeva in parte l'esecutività

esclusivamente del D.M. n. 374 del 1.6.2017, riguardante l'aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, vevoli per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;

- CONSIDERATA** la caducazione delle suddette graduatorie d'istituto per effetto dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020, istitutiva delle GPS e la conseguente inefficacia del summenzionato provvedimento cautelare nei confronti delle nuove GPS;
- VISTO** il decreto n. 398 del 02/02/2021 del dirigente scolastico dell'ITIS GIOVANNI XXIII (RMTF110003), con cui veniva proposta l'esclusione dalla I fascia GPS, per la classe di concorso B012, del docente AQUILA DARIO per mancanza di titolo d'accesso;
- VISTO** il Decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 di pubblicazione delle GPS per la scuola secondaria di II° grado per la provincia di Roma;
- VISTO** l'art. 3 comma 6 lettera a) dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020 nel quale si precisa che *“la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”*;
- CONSIDERATO** che il docente AQUILA DARIO non è in possesso del predetto titolo abilitativo per la classe di concorso B012;
- TANTO** premesso

#### **DISPONE**

A rettifica del Decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 di pubblicazione delle GPS per la scuola secondaria di II° grado per la provincia di Roma, l'esclusione del Sig. AQUILA DARIO (11.04.1980 - RG), codice fiscale QLADRA80D11H163Y, dalla I° fascia della GPS per la classe di concorso B012, e, per l'effetto, l'inserimento del docente alla II° fascia della GPS per la classe B012, posizione 34 bis, con punti 73,00.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE

Rosalia Spallino

- *Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Roma e provincia;*
- *Al docente interessato;*
- *All'Albo on-line*